

## REGOLAMENTO DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA CON DISABILITA'

### Art. 1 DEFINIZIONI

Presso il Comune di Campi Salentina (d'ora in poi anche solo Comune) è istituito il Garante dei diritti della persona con disabilità (d'ora in poi anche solo Garante) i cui compiti e funzioni sono disciplinati dal presente Regolamento oltre che dalla normativa di settore.

### Art. 2 NOMINE E REQUISITI

Il Garante opera a titolo gratuito, ~~nominato e scelto dal sindaco previo Avviso Pubblico~~, previo Avviso Pubblico, il Garante è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri; qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza richiesta si procederà a nuova votazione e risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti. Dura l'intera legislatura e l'incarico è rinnovabile per una sola volta. ~~E' eleggibile a ruolo di garante chi sia in possesso dei seguenti requisiti~~ I requisiti che devono essere posseduti al momento della nomina e permanere per tutta la durata dell'incarico sono:

- a) laurea in Giurisprudenza, in Scienze Politiche , in Scienze Sociali o in discipline afferenti la materia oggetto del Regolamento;
- b) operante nel settore delle associazioni che sul territorio tutelano i diritti delle persone con disabilità;
- c) non sia membro del Parlamento, del Consiglio Regionale, Provinciale, Comunale , della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali;
- d) non sia dipendente comunale nè di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, associazioni sindacali;
- e) sia in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti dal TUEL ex art. 60 e ss.

Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali che determinino conflitti ~~d'interessi~~ d'interesse con ~~la funzione~~ l'incarico.

### Art. 3 ATTIVITA' E SEDE

Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. Il sindaco , la giunta e il consiglio comunale possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e sulle iniziative assunte ex art. 5 del presente Regolamento. Fermi restando i principi di autonomia e indipendenza, il Garante condivide i propri obiettivi ed azioni con l'assessorato comunale alle Politiche Sociali.

Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni fornisce annualmente al Sindaco e all'assessore alle Politiche Sociali o in qualunque momento su loro richiesta una relazione dettagliata sulle attività svolte. Tale relazione verrà discussa in consiglio comunale.

~~Il Garante ha accesso agli atti del Comune che siano inerenti le funzioni di sua competenza di cui all'art. 4 del presente Regolamento e , su richiesta, ne riceve copia.~~

Il Garante potrà richiedere, motivandolo, l'accesso agli atti del Comune che siano inerenti alle funzioni di sua competenza di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento. La richiesta necessita dell'autorizzazione dell'ufficio competente e dovrà conformarsi alla normativa nazionale.

~~Il garante esercita la propria attività a titolo gratuito ma può chiedere al Comune la disponibilità temporanea di uffici e/o sale per attività connesse all'esercizio della propria carica. Può avvalersi di collaboratori su base volontaria per organizzazioni di eventi e manifestazioni o qualunque attività inerente le proprie funzioni.~~

Il garante esercita la propria attività a titolo gratuito. È sua facoltà richiedere all'Amministrazione comunale la disponibilità temporanea di uffici e/o sale per attività connesse all'esercizio della propria carica. Può avvalersi di collaboratori che su base volontaria e a titolo gratuito per organizzazione di eventi e manifestazioni o qualunque attività inerente le proprie funzioni.

Il Comune doterà il Garante di uno specifico account mail istituzionale e lo stesso potrà disporre, altresì, di un'apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune ove sarà pubblicato il presente regolamento.

#### **Art. 4 ~~FUNZIONI~~ FINALITÀ**

~~Le funzioni del Garante vengono esercitate~~ L'incarico del Garante dovrà essere esercitato per ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa di settore, inerente i diritti delle persone disabili a livello regionale, nazionale, comunitario ed internazionale con particolare riferimento a :

Convenzione ONU ratificata dalla legge 3 marzo 2009 n. 18;

Costituzione della Repubblica Italiana art. 2-3-4-38;

Legge 5 Febbraio 1992, n. 104;

Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss. mm. ii.

Legge regionale 13 novembre 2000, 328;

~~Legge regionale 19/2015;~~

Legge regionale 19/2006;

Regolamento regionale n.9/2017 "Compiti e funzioni dell'ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità".

#### **Art 5 - ~~OGGETTIVI E FINALITÀ~~ FUNZIONI**

Il ruolo del Garante a supporto dell'amministrazione Comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili residenti nel Comune di Campi Salentina, con particolare attenzione all'integrazione e inclusione sociale. A tal fine, il Garante:

a) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministrazione di sostegno e da un'associazione operante sul territorio, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche omissivo;

b) promuove anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione e inclusione sociale delle persone disabili;

c) esprime pareri non vincolanti, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi riguardanti i diritti delle persone disabili; esprime altresì valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi comunali ed aventi oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;

d) formula proposte all'amministrazione comunale finalizzate ad assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, alla loro integrazione e inclusione sociali;

e) collabora con l'assessore alle Politiche Sociali, Sindaco e Consiglio Comunale, con il Garante regionale e nazionale delle persone con disabilità.

Il Garante per l'esercizio del proprio incarico ha, inoltre, facoltà:

a) accedere agli uffici comunali e/o uffici di servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e informazione resi alle persone disabili, l'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriali nonché intellettuale - relazionale, segnalando all'assessore ed agli Uffici ed altre autorità competenti eventuali violazioni e/o irregolarità;

b) informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'art. 2 della legge 1 marzo 2006 n. 67, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;

c) controllare -previa apposita autorizzazione- le strutture nonché i programmi destinati alle persone disabili allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso.

## **ART 6 NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI**

~~Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 nonché di tutta la normativa in materia di privacy e tutela di dati sensibili.~~

Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. Lgs. legislativo 30 giugno 2003 n. 196, del Regolamento europeo n. 2016/679, del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101 nonché di tutta la normativa in materia di privacy e tutela di dati sensibili.

## **ART. 7 REVOCA E DIMISSIONI**

~~Il Consiglio Comunale o il Sindaco può revocare dalla carica il Garante se si accerta la mancanza di uno dei requisiti e/o per gravi violazioni di legge o per accertate inefficienze. Il Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni che operano nel momento in cui sono presentate al sindaco.~~

Il Consiglio Comunale o il Sindaco possono revocare l'incarico al Garante. Il Garante può essere revocato dal Consiglio Comunale se si accerta la mancanza di uno dei requisiti e/o per gravi violazioni di legge o per accertate inefficienze. Il Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni che operano nel momento in cui sono presentate al Sindaco. ~~se viene accertata la mancanza ab origine di uno dei requisiti richiesti dall'art. 2 del presente Regolamento, la perdita degli stessi in corso di mandato, e/o gravi violazioni~~

~~di legge, e/o accertate inefficienze o negligenze. Il Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni divengono efficaci al momento della presentazione delle stesse in forma scritta al sindaco.~~

#### **ART. 8 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato ex art. 134 del TUEL. Dopo l'esecutività della deliberazione il Regolamento sarà pubblicato all'Albo comunale per 15 giorni.